

Repertorio n.36333

Raccolta n.20660

ATTO DI MODIFICA DI STATUTO CONSORTILE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre, il giorno quattordici del mese di febbraio, alle ore nove e trenta minuti.

14 febbraio 2023

In Venezia-Mestre, nel mio studio sito in Calle del Sale n.2. Innanzi a me dottor Alberto Gasparotti, Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, senza l'assistenza dei testimoni non avendo alcuno dei comparenti richiesto la loro presenza,

è presente il signor

- **dott. Massimo MIANI**, nato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] 1961, domiciliato per la carica presso la sede del consorzio di cui infra, il quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Commissario Liquidatore del

"CONSORZIO VENEZIA NUOVA"

con sede in Venezia (VE), Sestiere di Castello 2737/F, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo 05811860583, partita IVA 01866740275, Numero REA VE - 183599.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi fa richiesta perché riceva questo atto

al quale premette:

= che ai sensi del comma 18 dell'art. 95 d.l. 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla l. 13 ottobre 2020 n. 126, "Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nomina il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. ... omissis ...";

= che ai sensi del comma 19 dell'art. 95 sopra citato **"La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi. ... omissis ..."**;

= che ai sensi del comma 20 dell'art. 95 sopra citato

"Il Commissario liquidatore ha il compito:

a) di gestire il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. al fine di ultimare le attività di competenza relative al MOSE ed alla tutela e salvaguardia della Laguna di Venezia, in esecuzione degli atti convenzionali, nonché di procedere alla consegna dell'opera in favore dell'Autorità;

b) di sciogliere il Consorzio Venezia Nuova e la Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., provvedendo alla relativa liquidazione, successivamente alla consegna del MOSE all'Autorità medesima. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario liquidatore provvede, altresì, alla verifica ed all'ac-

**REGISTRATO A:
VENEZIA
il 15/02/2023
al n. 3596 / 1T
con € 356,00**

certamento delle attività svolte dal Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l., nonché all'adozione dei necessari atti anche di natura negoziale.";

= che ai sensi del comma 20 dell'art. 95 sopra citato "Il Commissario liquidatore assume tutti i poteri ordinari e straordinari per la gestione del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale - ComarS.c.ar.l. ... omissis ...";

= che esso comparente, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19.11.2020, iscritto presso il Registro Imprese di Venezia Rovigo in data 21.12.2020, è stato nominato Commissario Liquidatore;

= che esso comparente, nella sua veste di Commissario Liquidatore, ha valutato l'opportunità che il Consorzio adotti i più efficaci strumenti di controllo e tutela del proprio sistema amministrativo contabile per garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile poiché il Consorzio Venezia Nuova è assoggettato al Piano attestato di risanamento ex art. 67, comma 3, lett. d), l. fall. e, pertanto, ha necessità di monitorare costantemente l'attuazione del piano stesso, al fine di verificare che i suoi obiettivi intermedi e finali vengano raggiunti come previsto;

= che, a tal fine, esso comparente, quale Commissario Liquidatore, ha ravvisato l'opportunità per il consorzio di munirsi di un Collegio Sindacale, organo non obbligatorio in base alla vigente normativa;

= che lo Statuto consortile vigente, adottato con delibera del Consiglio Direttivo di cui al verbale in data 3.10.2013 n. 28397/15831 di mio repertorio, ed allegato sotto la lettera "A" all'atto suddetto, non prevede la possibilità che il consorzio deliberi l'istituzione di tale organo, e pertanto si rende necessaria l'integrazione dello Statuto consortile medesimo.

Tutto ciò premesso

e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, il dott. **Massimo MIANI**, nella su indicata veste di Commissario Liquidatore del "CONSORZIO VENEZIA NUOVA", e considerato che, in virtù della normativa richiamata nelle superiori premesse, "La nomina del Commissario liquidatore comporta la decadenza di tutti gli organi, anche straordinari, del Consorzio Venezia Nuova ... omissis ... di cui il predetto Commissario liquidatore assume i relativi poteri, funzioni ed obblighi.",

decide e delibera

(i) di sostituire l'attuale intitolazione del TITOLO III del vigente Statuto consortile che qui di seguito si riporta:

"TITOLO III

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA - DIREZIONE
- RAPPRESENTANZA"

con la nuova intitolazione che qui di seguito si riporta:

Allegato "A" al n.20660 di raccolta.

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE E SEDE -
SCOPO - COMPITI E DURATA

Articolo 1

COSTITUZIONE.

Il Consorzio fra le Imprese "Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa in breve CCC Società cooperativa", "Consorzio G.R.V. - Grandi Restauri Veneziani", "Consorzio Italveneziana" "CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - Società Cooperativa per azioni" in breve "COVECO coop S.p.A.", "Venezia Lavori - CO.VE.LA. S.c. a r.l.", "Grandi Lavori Fincosit S.p.A.", "IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A.", "Mazzi S.c. a r.l.", "SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti", "Società Italiana per Condotte d'Acqua S.p.A.", con attività esterna, costituito ai sensi degli articoli 2612 e seguenti codice civile, denominato "CONSORZIO VENEZIA NUOVA" è retto dalle seguenti norme e da quelle stabilite dagli articoli 2602 e seguenti codice civile.

Il Consorzio agisce in nome proprio ma per conto dei consorziati.

Articolo 2

SEDE.

Il Consorzio ha sede legale ed amministrativa in Venezia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi di legge ove è istituito l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi.

Con deliberazione del Consiglio Direttivo la Sede e l'Ufficio destinato a svolgere l'attività con i terzi potranno essere trasferiti e potranno essere costituiti ovunque, e soppressi, sedi secondarie, filiali, uffici.

Agli effetti del presente atto e per tutti gli altri relativi, i Consorziati eleggono domicilio presso la sede del Consorzio.

Articolo 3

SCOPO.

Il Consorzio ha per scopo la realizzazione, in regime di concessione o di appalto, degli interventi promossi dalle Amministrazioni dello Stato ed Enti Pubblici centrali e locali per la salvaguardia di Venezia, in particolare non limitativamente a quelli previsti dall'art. 3 lett. a), c), d) e 1) della Legge 798 del 29.11.1984.

Al Consorzio sono demandati, nell'ambito del suo oggetto - in particolare, ma senza che l'elencazione sia tassativa e senza alcuna limitazione per attività non specificate - i seguenti compiti:

la stipulazione e la sottoscrizione di convenzioni e di tutti gli atti contrattuali occorrenti per la realizzazione dei suddetti interventi per la salvaguardia di Venezia;

la realizzazione dei suddetti interventi, sia direttamente, a mezzo di una organizzazione comune, sia per il tramite delle singole consorziate anche fra loro coordinate ed eventualmente costituite in associazione temporanea di imprese ovvero ai sensi dell'art. 2615-ter codice civile;

il coordinamento e la disciplina dell'attività tecnica, economica, amministrativa ed esecutiva dei Consorziati, per quanto attiene l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal Consorzio;

la cura dei rapporti con le Amministrazioni ed Enti interessati alla realizzazione degli interventi sopra citati;

tutto quanto necessario ed opportuno per il conseguimento dello scopo consortile.

Articolo 4

COMPITI DEGLI ORGANI CONSORTILI.

Al fine di realizzare nei rapporti tra i Consorziati l'oggetto del contratto, gli organi consortili dovranno in via principale:

a) curare che vengano messi a disposizione del Consorzio, in proporzione alle quote di partecipazione dei consorziati, i mezzi necessari per la esecuzione del mandato;

b) promuovere ed attuare ogni opportuna iniziativa per il compiuto svolgimento delle funzioni coordinatrici del Consorzio;

- c) vigilare affinché le attività poste in essere in esecuzione degli obblighi derivanti dalle concessioni e/o appalti assunti siano eseguite con il rispetto di tutte le norme e siano conformi alle convenzioni, contratti e relative prescrizioni e capitolati stipulati, esigendo eventualmente dai Consorziati le adeguate garanzie (anche di natura fidejussoria);
- d) riferire ai singoli Consorziati l'esito delle attività esterne svolte in relazione al precedente art. 3;
- e) provvedere al riparto tra i Consorziati anche tra loro coordinati ai sensi dell'art. 3, secondo i criteri che saranno fissati dal Consiglio, delle prestazioni e delle attività relative alle commesse acquisite;
- f) provvedere direttamente alla realizzazione, in tutto o in parte, dei lavori acquisiti, anche a mezzo di una eventuale organizzazione comune;
- g) affidare eventualmente a terzi la realizzazione di parte dei lavori acquisiti.

Le società consorziate assumono l'obbligo, ciascuna per quanto la riguarda, di rispettare e far proprie le determinazioni degli organi consortili, regolarmente assunte, e di uniformare ad esse il proprio comportamento. Esse si obbligano, inoltre, in proprio e pro-quota, a mettere a disposizione del Consorzio personale, servizi, mezzi materiali e finanziari necessari al funzionamento del Consorzio stesso.

Articolo 5

DURATA.

La durata del Consorzio avrà termine il 31.12.2025. Tale termine potrà comunque essere prorogato con deliberazione unanime dei Consorziati in relazione alle esigenze di compiuta realizzazione dell'oggetto del Consorzio e si intende, comunque, prorogato di diritto per il tempo necessario per l'adempimento degli impegni contrattuali assunti dal Consorzio.

TITOLO II

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E FONDO CONSORTILE - OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Articolo 6

FONDO CONSORTILE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE.

Il Fondo consortile è fissato in 274.000,00 (duecentosettantaquattromila) Euro e potrà essere elevato con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione al Consorzio si intendono così fissate:

- CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI - CCC, 5,1095%;
- CONSORZIO G.R.V. - Grandi Restauri Veneziani, 0,0949%;
- CONSORZIO ITALVENEZIA, 17,5547%;
- CONSORZIO VENETO COOPERATIVO - "Società Cooperativa per azioni" (COVECO coop. SpA), 2,6332%;
- VENEZIA LAVORI CO.VE.LA. S.c. a r.l. 25,4401%;
- GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., 0,9600%;
- IMPRESA DI COSTRUZIONI ING. E. MANTOVANI S.p.A., 3,3212%;
- MAZZI S.c. a r.l., 29,3480%;
- SAN MARCO Consorzio Costruttori Veneti, 13,1661%;
- SOC. ITALIANA PER CONDOTTE D'ACQUA S.p.A., 2,3723%;

Nella stessa proporzione anzidetta saranno ripartite fra le Imprese consorziate le spese attinenti al funzionamento e alla gestione del Consorzio che potranno essere modificate per effetto delle delibere di cui agli articoli 12 e 13.

Il Consorzio potrà usufruire dei finanziamenti effettuati dai consorziati col rispetto delle seguenti modalità:

il Consiglio Direttivo dovrà formalmente deliberare la richiesta di finanziamento esponendo i motivi che lo rendono necessario;

i versamenti dovranno essere effettuati in conto aumento del Fondo consortile e quindi proporzionalmente alla quota di partecipazione sottoscritta da ciascun consorziato;

i capitali come sopra mutuati non potranno essere fruttiferi di interesse. Successivamente e qualora l'Organo richiedente non ritenga necessario apportare i suddetti finanziamenti ad aumento del Fondo Consortile, gli stessi potranno essere ripetuti a ciascuno dei consorziati.

Articolo 7

OBBLIGHI DEL CONSORZIO E DEI CONSORZIATI.

Le obbligazioni nei confronti degli Enti committenti, derivanti dall'affidamento dei lavori al Consorzio, vengono assunte dal Consorzio stesso in proprio ma per conto delle singole Consorziato e l'esecuzione di ciascuna opera è considerata unica ed indivisibile, cosicché le Consorziato sono solidamente obbligate per l'opera intera, intendendosi l'eventuale frazionamento fra le Consorziato medesime rilevante esclusivamente ai fine dei loro rapporti interni. Per quanto concerne le responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni di cui all'art. 2615 codice civile.

Nell'ipotesi in cui una delle Società consorziate, nell'esecuzione dei lavori e delle attività ad essa affidati, dovesse risultare inadempiente e quindi dar luogo al pagamento di penalità e/o ad una responsabilità per danni a carico anche delle altre Consorziato, la prima dovrà sollevare le altre da ogni conseguenza dannosa.

Salvo quanto previsto all'art. 15, il Consiglio Direttivo ha preliminarmente il potere di suggerire la soluzione di eventuali controversie.

Qualora il Consiglio Direttivo assegni parte delle opere alle Consorziato ciascuna di queste resta indipendente e, subordinatamente a quanto previsto nel presente atto, conserva la propria autonomia nell'esecuzione, gestione ed amministrazione della quota di lavori ed attività di propria competenza e responsabilità e per tale quota assume tutti i rischi e gli impegni di carattere tecnico, economico, finanziario e fiscale.

Pertanto le Consorziato si impegnano, per le quote di loro competenza, a valutare e redigere i relativi preventivi tecnico-economici, studiando le soluzioni più idonee per consentire la realizzazione dei lavori e delle attività.

Resta inteso che le Consorziato, come sopra detto, sono responsabili per le quote di rispettiva competenza e di loro valutazione diretta sotto l'aspetto sia tecnico che economico non avendo diritto ad alcun altro compenso se non quanto previsto nei documenti contrattuali con il Committente e dagli accordi con il Consorzio.

Pertanto il Consorzio non è responsabile dei risultati di gestione che ottengono le singole Società in relazione alle prestazioni di lavori ed attività da loro espletati.

TITOLO III

CONSIGLIO DIRETTIVO - PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA - DIREZIONE - RAPPRESENTANZA - COLLEGIO SINDACALE

Articolo 8

CONSIGLIO DIRETTIVO.

Il Consorzio è amministrato e diretto dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto dai consiglieri designati da ciascun Consorziato più il Presidente, qualora non sia prescelto tra i consiglieri designati dai Consorziati.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e il Vice Presidente.

Ogni componente del Consiglio Direttivo potrà delegare altra persona a partecipare alle riunioni del Consiglio stesso.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica fino a quando le Società Consorziato, che li hanno designati, non provvederanno a nuove designazioni da effettuarsi con atto scritto. Essi sono rieleggibili.

In caso venga a mancare qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo, la Consorziato o le Consorziato cui spetta la designazione provvederanno tempestivamente alla sostituzione e comunque entro il termine di 10 giorni; in caso di ritardo in tale sostituzione, il Consiglio Direttivo potrà assumere la deliberazione di sua competenza, nelle persone dei membri restanti.

Il Consiglio Direttivo può delegare i suoi poteri a dipendenti del Consorzio o ad altra persona anche estranea al Consorzio stesso, fermo il conferimento al Presidente ed al Vice Presidente dei poteri di cui al disposto dell'articolo 4 del presente atto.

Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di ciascun Consigliere, mediante comunicazione, anche e preferibilmente a mezzo telefax, a tutti i Consiglieri, 7 (sette) giorni prima della data della riunione con la indicazione dell'ordine del giorno. In caso di

urgenza la riunione potrà essere convocata con un preavviso di tre giorni. La riunione sarà comunque valida anche se non convocata nei modi di legge quando risultino presenti tutti i Consiglieri o loro delegati.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di straordinaria ed ordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio e provvede inoltre alla approvazione della situazione patrimoniale alla data di chiusura di ogni esercizio annuale predisposto a norma dell'articolo 2615 bis del codice civile. L'esercizio annuale si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Nelle deliberazioni del Consiglio Direttivo ciascun Consigliere interviene con la quota di partecipazione al Consorzio della Consorziata che lo ha designato.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di tanti Consiglieri in carica o delegati che rappresentino i due terzi delle quote di partecipazione al fondo consortile.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice delle quote, salvo quanto previsto dagli articoli 5, 14 e 17 del presente Statuto e ad eccezione delle deliberazioni inerenti la ripartizione dei lavori ma con l'esclusione di quelli non divisibili, l'affidamento delle cariche consortili, le quali dovranno essere prese all'unanimità delle quote.

Tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo saranno trascritte in apposito libro e i verbali delle riunioni saranno inviati ai Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare uno o più Comitati Tecnici, determinandone le relative attribuzioni.

Articolo 9

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA.

Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica tre anni e saranno rinnovati o sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

DIREZIONE OPERATIVA.

La Direzione Operativa del Consorzio è affidata ad un Direttore scelto dal Consiglio Direttivo, che ne definirà i poteri, nell'ambito dei Componenti il Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 11

RAPPRESENTANZA.

La rappresentanza legale del Consorzio, di fronte a terzi o in giudizio, spetta al Presidente e al Vice Presidente. Sono conferite al Presidente e al Vice Presidente - con firma disgiunta tra loro - tutti i più ampi poteri e facoltà inerenti, necessarie, utili ed opportune, nessuna esclusa od eccettuata per eseguire le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Vice Presidente possono porre in essere quanto necessario, utile e richiesto dal conseguimento dell'oggetto consortile, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12

COLLEGIO SINDACALE.

Il Consorzio Venezia Nuova può facoltativamente dotarsi di un Collegio Sindacale composto da tre o cinque membri effettivi e due supplenti. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del Codice Civile. L'esercizio dell'attività di revisione legale potrà essere affidato al Collegio Sindacale. In tale ultimo caso il Collegio Sindacale è costituito da Revisori Legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE - SUBENTRO - AMMISSIONE - SCIOGLIMENTO

Articolo 13

RECESSO.

Nessuno dei Consorziati potrà recedere senza il consenso degli altri e delle Amministrazioni con le quali siano stati stabiliti rapporti di committenza.

Articolo 14

ESCLUSIONE - SUBENTRO.

La messa in liquidazione ordinaria o speciale, l'apertura di procedura di concordato anche stragiudiziale, di amministrazione controllata, di fallimento, una volta accertata dal Consiglio Direttivo, comportano di diritto l'esclusione del Consorziato cui si riferiscono.

Nel caso di trasferimento del pacchetto di maggioranza delle azioni e/o delle quote di una delle Società consorziate, il Consiglio Direttivo, anche in deroga al disposto dell'art. 2610 codice civile, potrà deliberare la esclusione del Consorzio nei confronti del quale si sia verificato il trasferimento.

Nei suddetti casi, il Consiglio Direttivo potrà, ove necessario, e con il consenso della Committente, chiamare a far parte del Consorzio altra Impresa che si obblighi ad accettare il presente Statuto ed a proseguire nell'esecuzione di lavori eventualmente assegnati dal Consiglio Direttivo al Consorzio escluso.

Articolo 15

AMMISSIONE NUOVI CONSORZIATI E TRASFERIMENTO QUOTE.

Il Consiglio Direttivo potrà con deliberazione unanime, e salvo benessere da parte dell'Amministrazione committente, ammettere altre Imprese al Consorzio.

Il trasferimento della quota di partecipazione tra le Consorziate è ammesso senza condizione alcuna salvo benessere da parte dell'Amministrazione committente.

Articolo 16

SCIoglimento.

Lo scioglimento del Consorzio è disciplinato dall'art. 2611 codice civile.

Al momento della verifica di una causa di scioglimento, il Consiglio Direttivo nomina un liquidatore per la definizione dei rapporti in corso e per la ripartizione del fondo consortile nelle proporzioni di partecipazione di ciascun Consorzio.

TITOLO V

Articolo 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA - MODIFICHE STATUTARIE.

Ogni eventuale divergenza e/o controversia sul presente Statuto, sulla sua validità, interpretazione, esecuzione e/o attuazione che potesse insorgere tra le Parti, o tra una o più di esse e il Consorzio, verrà deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri le cui decisioni - comunicate anche mediante semplici lettere raccomandate - le Parti si impegnano a considerare come espressione della propria comune volontà e a darvi esecuzione con ogni atto ed adempimento a ciò idoneo.

Gli arbitri, che giudicheranno entro novanta giorni, in Roma, secondo equità e senza formalità di rito, saranno nominati tutti dalle parti di comune accordo o, in difetto di tale accordo, entro trenta giorni dalla richiesta, dal Presidente del Consiglio di Stato, su istanza della Parte più diligente.

Articolo 18

MODIFICHE STATUTARIE.

Tutte le modifiche al presente atto saranno apportate con deliberazione unanime del Consiglio Direttivo.

Ogni qualvolta nel presente Statuto si parla di "Impresa", per patto espresso tra le parti si deve intendere indicato con tale termine sia le imprese individuali o costituite sotto forma di società sia ogni singolo consorzio o associazione di imprese, anche se raggruppano a loro volta più imprese.

Articolo 19

Il presente Statuto sarà depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Venezia ai sensi e per gli effetti dell'art. 2612 codice civile ed il relativo estratto sarà pubblicato a norma di legge.

F.to Massimo Miani

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

Certifico, io sottoscritto, dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio in Mestre, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Venezia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia, composta di numero 9 (nove) pagine e redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Venezia-Mestre, 15 febbraio 2023.



Firmato digitalmente da ALBERTO GASPAROTTI
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI VENEZIA:80016330278